



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO :

Centrale Unica di committenza. Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Rivoli Santena e Villastellone.

L'anno **duemilasedici**, addì **due**, del mese di **marzo**, alle ore **18** e minuti **30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Consigliere	X	
ROMANO Paolo	Consigliere	X	
SICILIANO Concetta	Presidente	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Consigliere	X	
OLLINO Dinamaria	Consigliere	X	
POLLONE Lidia	Consigliere	X	
MAGGIO Francesco	Consigliere		X
FOGLIATO Rosella	Consigliere	X	
LE DONNE Giovanni	Consigliere	X	
DI SCIULLO Fiorenza	Consigliere	X	
MANCUSO Massimiliano	Consigliere		X
CARUSO GIANPAOLO	Consigliere	X	
FRANCO Daniele	Consigliere	X	
BORGARELLO Patrizia	Consigliere	X	
GIACONE Giovanni	Consigliere	X	
BARBINI Cristian	Consigliere	X	
Totale		15	2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **Dott. Giovanni Di Rosario**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra **Concetta SICILIANO**, nella sua qualità di **Presidente**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: : **Centrale Unica di committenza. Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Rivoli Santena e Villastellone.**

Il Sindaco Ugo Baldi così relaziona:

Premesso che:

- l'art. 33 comma 3 bis, 1° e 2° periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006. n. 163, "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" dispone: «*I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.*»;
- ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, Legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, Legge n. 11 del 2015, le disposizioni di cui al sopracitato art. 33 comma 3 bis D.Lgs. n. 163/2006 è entrata in vigore il giorno 1° novembre 2015;
- ai sensi del citato art. 23 ter comma 3 i Comuni possono procedere autonomamente all'acquisto di beni, lavori e servizi di valore inferiore a 40.000 euro;

Considerato altresì che:

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "*accordo consortile*" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013);
- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Dato atto che risulta possibile addivenire alla stipulazione di una convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, finalizzata all'acquisizione di lavori, beni e servizi in ottemperanza al disposto dell'art. 33, comma 3bis, del D.Lgs. n. 163/2006, poiché la soluzione convenzionale rappresenta lo strumento di cooperazione intercomunale (tra quelli previsti dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006) maggiormente idoneo per garantire il rispetto dei richiamati obblighi normativi;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e costitutiva, da cui emerge che l'Ente capofila sarà il Comune di Rivoli;

Ritenuto di dover approvare lo schema di convenzione allegato parte integrante della presente deliberazione, e ciò al fine di consentire al Comune di ottemperare al disposto dell'art. 33 bis del D.Lgs. n. 163/2006, attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'Ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" ed in specifico l'art. 42, comma 2 lett. c), che prevede la competenza del Consiglio Comunale in merito alla costituzione di forme associative tra Comuni

Richiamata la seguente normativa:

- lo Statuto Comunale;
- i summenzionati provvedimenti, atti e comunicazioni;
-

Dato atto che l'argomento è stato discusso e licenziato nella seduta della Commissione Consiliare - Servizi al Cittadino e alle Imprese, ai sensi dell'art. 66, c. 13, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale in data 25 febbraio 2016 ;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18.8.2000;
Per i motivi sopra esposti propongo che il Consiglio Comunale

DELIBERI

quanto segue:

1. Di esprimere la volontà di svolgere in forma associata - ai sensi dell'articolo 33, comma 3bis, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei Comuni di Rivoli, Santena e Villastellone, ferma restando la possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
2. Di approvare lo schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, come allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e costitutiva, in corso di analogo adozione a cura dei Consigli Comunali di Rivoli e Villastellone;
3. Da dare atto che il Comune di Rivoli, con l'adozione della convenzione in oggetto, è designato capofila e delegato dai Comuni di Santena e Villastellone a svolgere le funzioni proprie della "*Centrale Unica di Committenza*" (C.U.C.).
4. Di stabilire che la C.U.C. istituita mediante la presente convenzione presenti annualmente un rendiconto delle proprie attività, evidenziando in particolare i tempi di svolgimento delle procedure e l'utilizzo delle risorse a lei assegnate, oltre a quanto necessario per di accertarne la congruità all'indirizzo politico-amministrativo degli enti aderenti e per consentire di operare le opportune variazioni organizzative volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di gara e degli affidamenti;

Proponenti:

Il Sindaco
Ugo Baldi
f.to Ugo Baldi

Redattore:

Il Dirigente
Area Servizi Legali e Amministrativi
Avv. Guglielmo Lo Presti
f.to Guglielmo Lo Presti

Visto:

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Di Rosario
f.to Giovanni Di Rosario

=====
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla presente proposta viene espresso il seguente parere in ordine:

alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.-----

Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali: *f.to Guglielmo Lo Presti*-----
(Avv. Guglielmo Lo Presti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Ugo Baldi;

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutala meritevole di approvazione;

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 18/08/00 n. 267;

Acquisito il parere favorevole della Commissione per i Servizi al cittadino e alle Imprese in data 25 febbraio 2016, ai sensi dell'art.66 c.13 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Sentito l'intervento del consigliere Franco, nonchè i chiarimenti forniti dal Sindaco;

Dato atto che i predetti interventi sono registrati su supporti magnetici e informatici e depositati agli atti;

Dato atto che prima della votazione entra nella sala delle adunanze il Consigliere Borgarello Patrizia, sono presenti 15 consiglieri (assenti i Consiglieri Ghio, Maggio);

Prima della votazione entra il Vice Sindaco Roberto Ghio sono presenti n. 16 consiglieri (assente consigliere Maggio);

Dato atto che prima della votazione esce il Consigliere Mancuso presenti n.15 consiglieri (assenti Maggio, Mancuso);

Effettuata votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n. 15 (assente Maggio, Mancuso)

Astenuti n. 00

Votanti n.15

Voti favorevoli n.15

Voti contrari n. 00

Constatato l'esito della votazione

D E L I B E R A

1. Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

IL PRESIDENTE:

Concetta Siciliano

IL SEGRETARIO GENERALE:

Dott. Giovanni Di Rosario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE e TRASMISSIONE AI CAPI GRUPPO

Io sottoscritta certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 9/03/2016 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, come prescritto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**

F.to Catia Campaci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva nella data sopra indicata, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**

F.to Catia Campaci